

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 588-B

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BOLDRINI, MERIGGI, ALBERTI,  
AZZARETTI, ONGARO BASAGLIA, POLLICE e VECCHI**

*(V. Stampato n. 588)*

*approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e dalla pubblica amministrazione) del Senato della Repubblica nella seduta pomeridiana del 31 luglio 1991*

*(V. Stampato Camera n. 5919)*

*modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 novembre 1991*

**Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a  
causa di ordigni bellici in tempo di pace**



**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. Ai cittadini italiani, deceduti o divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, è attribuita la pensione privilegiata di cui alla tabella 3 allegata al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dalla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati ed invalidi per servizio.

## Art. 2.

1. In sede di prima attuazione della presente legge la disposizione dell'articolo 1 si applica anche alle situazioni pregresse purchè gli aventi diritto presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Il Ministro della difesa stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di presentazione della domanda prevista dal comma 1.

## Art. 3.

1. All'onere per i benefici previsti dalla presente legge, valutato in lire 1.030 milioni

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, è attribuita la pensione privilegiata di cui alla tabella 3 allegata al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dalla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. *Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.030

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

per l'anno 1991, lire 1.092 milioni per l'anno 1992 e lire 1.158 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Espletamento di prove selettive per l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore di personale dei Ministeri in possesso di determinati requisiti».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

milioni per l'anno 1992, lire 1.092 milioni per l'anno 1993 e lire 1.158 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede per gli anni 1992-1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace».

2. *Identico.*